



La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 26229, depositata il 12/12/2014, ha stabilito che l'ente previdenziale dei commercialisti non può, con atto unilaterale (regolamentare o negoziale) adottato dopo che sia maturato il diritto alla pensione, ridurre l'importo di questa. Tanto meno può farlo adducendo generiche ragioni finanziarie: ciò lederebbe l'affidamento del professionista pensionato, il quale è tutelato dall'art. 3 della Costituzione quanto a consistenza economica del diritto soggettivo.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 26229 DEPOSITATA IL 25/11/2014 SUL PRINCIPIO DEL "PRO RATA" NELLA PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negozi-azione-assistita.it

, il sito che vuoi fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora,

per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network

www.concorrenzaeavvocatura.ning.com

e aderisci al gruppo aperto

["concorrenzaeavvocatura" su facebook](#)

(contano già centinaia di adesioni).



Ma il principio del "pro rata" nella previdenza dei professionisti, negli outsiders e, in generale, nei professionisti, è un principio che ha una sua ragionevole giustificazione. In particolare, il principio del "pro rata" è un principio che ha una sua ragionevole giustificazione. In particolare, il principio del "pro rata" è un principio che ha una sua ragionevole giustificazione.